



Università degli Studi di Firenze

Ufficio Affari Generali

decreto n. 97282 (620)
anno 2012

IL RETTORE

VISTA la legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) all'art. 21, comma 1, lett. c) che nell'innovare l'art. 57 del d.lgs. 165/2001 ha previsto che *“le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;*

VISTO che la citata legge 183/2010 ha previsto, altresì, che le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia siano disciplinate da Linee Guida contenute in una Direttiva a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità, successivamente emanata in data 4 marzo 2011;

VISTO inoltre che le predette Linee Guida stabiliscono che il Comitato unico di garanzia assorbe ed unifica le precedenti funzioni e competenze dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

VISTO che il Comitato pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing sono stati istituiti in questo Ateneo rispettivamente con D.R. n. 67455 del 25 ottobre 2010 e con nota a firma del Direttore Amministrativo prot. n. 37824 del 20 maggio 2005;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012, ed in particolare l'art. 4, nonché l'art. 22 che ha previsto l'istituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, rinviando al Regolamento Generale di Ateneo la definizione della composizione, delle modalità di formazione, del funzionamento, dei compiti, nonché della durata del Comitato;

VISTO il testo del Regolamento per il primo insediamento del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” , in base allo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto del Rettore 6 aprile 2012, n. 329;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 18 luglio 2012, e recepite le osservazioni formulate;

VISTA la delibera del Senato accademico straordinario del 19 luglio 2012;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 2012,

EMANA

il seguente regolamento.

Regolamento per il primo insediamento del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” , in base allo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto del Rettore 6 aprile 2012, n. 329

Art. 1

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - di seguito denominato “CUG” - ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, e dell’art. 22 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

2. Il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing decadono con la costituzione del CUG.

Art. 2

Composizione

1. Il CUG è un organismo paritetico formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, a livello di Ateneo, ai sensi dell’ art. 43 del D. Lgs. 165/2001, e da un ugual numero di rappresentanti dell’Amministrazione designati dal Rettore, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza tendenzialmente paritaria di entrambi i generi ed una equilibrata presenza di tutte le componenti del personale contrattualizzato e non.

2. Le/I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

3. Il/La Presidente del Comitato è scelto/a dal Rettore tra i/le rappresentanti designati/e dall’Università e deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo specifico ruolo.

Art. 3

Durata

1. Il CUG è rinnovato ogni quattro anni.

2. I componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 4

Compiti

1. Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica dettati dall'articolo 57, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 ed individuati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2001, che ha stabilito le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

Art. 5

Relazione annuale

1. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno una dettagliata relazione sulla situazione del personale dell'Università degli Studi di Firenze, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione deve essere trasmessa al Rettore, al Direttore Amministrativo nonché al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e pubblicata sul sito web di Ateneo.

Art. 6

Dimissioni

1. In caso di dimissioni del/della Presidente, il Rettore provvederà ad una nuova nomina entro 30 giorni.

2. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentrerà il supplente; in caso di dimissioni di un componente supplente l'organizzazione di appartenenza, se di nomina sindacale, o l'Amministrazione, se di sua nomina, provvederanno alla nuova designazione entro 30 giorni.

Art. 7

Strumenti e risorse

1. L'amministrazione garantisce al CUG:

- una sede dove conservare il materiale informativo, la documentazione delle attività svolte e poter svolgere le proprie attività organizzative;
- la messa a disposizione dei servizi amministrativi di volta in volta necessari per le attività del CUG.

Art. 8

Regolamento interno

1. Il CUG nella prima seduta utile, e comunque, entro 60 gg. dalla sua costituzione, adotta a maggioranza dei componenti, un Regolamento interno che, in attuazione della presente disciplina, regola il funzionamento del Comitato stesso, anche in relazione all'eventuale partecipazione ai lavori del CUG degli studenti e/o di esperti e/o di tutti quanti operano a vario titolo all'interno delle strutture universitarie.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo.

23 luglio 2012

IL RETTORE

f.to Prof. Alberto Tesi